

**Racc. n. 7481**

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E LA  
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEI COMUNI DELL'AREA  
INTERNA DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE**

L'anno \_\_\_\_\_, nel mese di \_\_\_\_\_, nel giorno  
risultante dalla relativa firma digitale, con la presente scrittura privata da  
valersi per ogni effetto di legge,

tra

- Il Comune di Todi, rappresentato da Antonino Ruggiano, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Acquasparta rappresentato da Giovanni Montani, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 26/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Avigliano Umbro rappresentato da Luciano Conti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del

Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 26/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Collazzone rappresentato da Laura Antonelli, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 29/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Fratta Todina rappresentato da Gianluca Coata, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Montecastello di Vibio rappresentato da Agnese Cerquaglia, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 25/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Montecastrilli rappresentato da Riccardo Aquilini, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del

Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/11/2025, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Sangemini rappresentato da Luciano Clementella, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;

#### **VISTO**

il quadro disciplinare europeo e nazionale di riferimento per la programmazione 2021-2027, costituito dai seguenti, principali, atti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027, CCI 2021IT16FFPA001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 e sottoscritto in data 19 luglio 2022;

### **CONSIDERATO**

il quadro di riferimento della programmazione regionale per il ciclo 2021-2027, rappresentato dai seguenti, principali atti:

- il Programma Regionale (PR) Umbria FSE+ 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8610 del 23 novembre 2022;

- la D.G.R. n. 1318 del 14 dicembre 2022 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 del 23 novembre 2022 sopra richiamata;
- la “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 2021/1060)” del PR FSE+, approvata dal Comitato di Sorveglianza unico del PR FESR e FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 1354 del 21 dicembre 2022 che approva il quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale, individuando i soggetti Responsabili di Azione/Organismi intermedi per le azioni previste dal PR FSE+ 2021-2027;
- la D.G.R. n. 497 del 17 maggio 2023 che approva il Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.) rev.2 del PR FSE+ 2021-2027;
- la Determinazione Direttoriale n. 7019 del 28 giugno 2023 avente ad oggetto “PR Regione Umbria FSE+ 2021-2027. Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” per la programmazione 2021-2027”;
- il Programma Regionale (PR) Umbria FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8818 del 28 novembre 2022;

- la D.G.R. n. 1328 del 14 dicembre 2022 con la quale, tra l'altro, si prende atto della Decisione di esecuzione C(2022) 8818 del 28 novembre 2022 sopra richiamata;
- la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza unico del PR FESR e FSE+ 2021-2027 nella seduta del 9 marzo 2023;
- la D.G.R. n. 563 del 31 maggio 2023 concernente “Approvazione del quadro di responsabilità di attuazione nell’ambito dell’organizzazione regionale” relativamente al PR-FESR 2021-2027;
- la Determinazione Direttoriale n.7173 del 30 giugno 2023 avente ad oggetto “PR FESR Umbria 2021-2027 – CCI 2021IT16RFPR018. Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” per la programmazione 2021-2027”;

### **CONSIDERATE**

le indicazioni propedeutiche all’avvio della fase attuativa della nuova stagione programmatoria 2021-2027 contenute nei seguenti atti:

- la D.G.R. n. 481 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto: “Assetti dirigenziali – Interventi organizzativi. Determinazioni”;
- la D.G.R. n. 10 del 9 gennaio 2023 avente ad oggetto "PR FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8818 del 28/11/2022

e PR FSE+ approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio degli interventi.";

- la Valutazione degli interventi riconducibili alla linea di programmazione 2014-2020 - Aree Interne, 28/02/2023;

#### **RICHIAMATO**

l'impianto normativo nazionale di riferimento della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese 2021-2027 rappresentato dai seguenti, principali, atti:

- il citato Accordo di Partenariato 2021-2027, che, in ordine alle Aree Interne, stabilisce, tra l'altro, quanto segue: *"Si continuano a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la tenuta complessiva del sistema Paese, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), accompagnandone anche il passaggio dalla fase di sperimentazione alla strutturazione di una vera e propria politica nazionale, con proprie dotazioni, iniziative e modelli differenziati di intervento, e regole di funzionamento, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione procedurale. Il sostegno dei fondi FESR e FSE Plus nell'ambito delle ST*

*continuerà per (i) intervenire congiuntamente sui temi del lavoro-crescita e dei servizi essenziali per persone e comunità (ii) promuovere l'associazionismo permanente delle aree coinvolte.” (pag. 33); “Viene inoltre confermata la governance multilivello (Stato, Regioni e Associazioni di Comuni) della SNAI, con il rinnovato impegno alla semplificazione delle procedure e al rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche locali e delle associazioni di Comuni e con il coordinamento strategico del Comitato Tecnico Aree Interne.” (pag. 62);*

- la Delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022, pubblicata in G.U. n. 278 del 28 novembre 2022 recante “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell’art. 58 del decreto-legge 77/2021, convertito dalla legge n.108/2021” che dispone, tra l'altro, circa il riparto finanziario delle risorse nazionali, gli organismi di governance e gli strumenti attuativi di cooperazione istituzionale per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, che, all’art. 7, istituisce la “Cabina di regia” per le Aree interne, organo collegiale a



composizione ministeriale, competente, tra l'altro, ad approvare il documento programmatico nazionale denominato “Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne” (PSNAI) e stabilisce che gli interventi individuati nelle strategie delle singole Aree interne siano attuati mediante la sottoscrizione, da parte dei diversi livelli istituzionali interessati, di accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile;

- il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), approvato dalla Cabina di Regia delle aree interne;
- il documento *“Evoluzione del requisito associativo nella Strategia Nazionale per le Aree Interne. Linee Guida 2021-2027”*, redatto dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e adottato dal Comitato Tecnico per le Aree Interne (CTAI);

### **VISTO**

il quadro regionale di riferimento per la Strategia Aree Interne 2021-2027, costituito dai seguenti principali atti:

- le DD.GG.RR. n. 996/2014, n. 399/2015 e la DD n. 1082/2019, che istituiscono e regolano l'Unità Tecnica di Coordinamento regionale per le Aree Interne;

- la D.G.R. n. 422 dell'11 maggio 2022 con la quale la Giunta ha stabilito che le aree interne della Regione Umbria da candidare nell'ambito della Strategia Nazionale per le aree interne del paese (SNAI) per il ciclo di programmazione 2021-2027 sono le seguenti: Area Sud Ovest Orvietano, Area Nord Est Umbria, Area Valnerina, Area Unione dei Comuni del Trasimeno, Area Media Valle del Tevere, da sottoporre ad istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione;
- la D.G.R. n. 478 del 10 maggio 2023 con la quale è stata recepita l'approvazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della proposta di candidatura delle aree interne per il periodo di programmazione 2021-2027 e sono state approvate le schede progettuali relative alla finalizzazione delle risorse nazionali di cui alla delibera CIPESS 41/2022, punto 1, lettera a, pari a 300.000,00 euro per ciascuna delle aree interne già individuate nel periodo 2014-2020 e riconfermate nel ciclo 2021-2027;
- la D.G.R. n. 709 del 12 luglio 2023 avente ad oggetto "Strategia Aree Interne 2021 – 2027. Ripartizione del budget finanziario tra le cinque Aree Interne umbre";
- la D.G.R. n. 974 del 27 settembre 2023 avente ad oggetto "Strategie Aree Interne 2021-2027 – Governance e indirizzi attuativi";

- la D.G.R. n. 975 del 27 settembre 2023 avente ad oggetto “PR Umbria FESR 2021-2027 – Strategia Aree Interne – Azione 5.2.1 Supporto all’elaborazione delle Strategie d’Area e all’organizzazione di percorsi partenariali”;
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione generale e negoziata n. 10360 del 5 ottobre 2023 avente ad oggetto “PR Umbria FESR 2021-2027 – Azione 5.2.1 Azioni di capacità amministrativa per le Aree interne – Intervento di Supporto all’elaborazione delle strategie territoriali e all’organizzazione del partenariato (codice tipologia intervento n. 169) – Condizioni per il sostegno ai beneficiari ex art. 73, par. 3, Regolamento (UE) 2021/1060”;

### **VISTA**

la Delibera del Consiglio n. 30 del 12/05/2022, con la quale il Comune di Todi, accettando la designazione effettuata a suo favore da tutti gli altri Comuni dell’Area Interna della Media Valle del Tevere, ha assunto il ruolo di Soggetto Capofila dell’Area;

### **CONSIDERATA**

la disciplina nazionale in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali e dei servizi da parte dei Comuni, costituita dal Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30

luglio 2010, n. 122, il cui art. 14, nel testo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce quanto segue:

- comma 27. *“Ferre restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*
  - a) *organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
  - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
  - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
  - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
  - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*

- f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*  
*l-bis) i servizi in materia statistica."*
- *comma 28. "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, [...], esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)."*

#### **PRECISATO CHE**

il documento *"Evoluzione del requisito associativo nella Strategia Nazionale per le Aree Interne. Linee Guida 2021-2027"* sopra citato

definisce i termini in cui il requisito associativo deve essere rispettato da parte dei Comuni appartenenti alle Aree interne, nel quadro della normativa nazionale di cui al punto precedente e secondo le modalità di seguito riassunte:

- a) requisito associativo: per tutti i Comuni dell'area interna il livello minimo necessario richiesto per soddisfare il requisito istituzionale è la gestione associata, secondo le modalità stabilite dagli artt. 30 (Convenzione) e 32 (Unione di Comuni) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), di almeno due funzioni fra quelle indicate dall'art. 19, comma 1, DL n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, ad eccezione di: 1) gestione rifiuti urbani; 2) gestione servizi sociali, con possibilità di realizzare una gestione associata anche di questa funzione qualora ricorrano circostanze eccezionali valutate dal CTAI; 3) catasto, a meno che esso non sia aggiunto ad altre due funzioni fondamentali ovvero ad una funzione e ad uno o più servizi ricompresi nelle funzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 citato. È possibile associare, oltre alle funzioni, anche servizi, intesi come porzioni di funzioni fondamentali.
- b) Ricorso alla CUC: qualora i Comuni dell'area non intendano individuare la Centrale Unica di Commitenza come oggetto di gestione associata, ciascuna Area dovrà formalmente comunicare, certificandone

l'adeguatezza, la/le CUC di cui si avvarrà per la gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica concernenti la Strategia.

- c) Caratteristiche delle Convenzioni: le convenzioni stabiliranno fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti e disciplineranno rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie. Le Convenzioni o Unioni non dovranno avere durata inferiore ai 5 anni e comunque dovranno essere rinnovate fino alla realizzazione di tutti i progetti previsti dalla strategia.
- d) Organi della Governance locale: le convenzioni devono obbligatoriamente prevedere: 1) la formale individuazione di un Ente Capofila (Comune, Unione di Comuni, Comunità Montana), con indicazione delle rispettive responsabilità e prerogative sin dalla fase di avvio della costruzione della Strategia per le funzioni di rappresentanza e coordinamento dell'area; 2) la costituzione di un Tavolo di coordinamento politico permanente che coinvolga tutti i Comuni per l'elaborazione del percorso di costruzione della Strategia, per la sua attuazione e approvazione e per la gestione della fase di attuazione della Strategia stessa; 3) la costituzione di una sede di coordinamento tecnico che garantisca il presidio tecnico, amministrativo e gestionale delle fasi di elaborazione della Strategia e, soprattutto, delle fasi di attuazione della stessa. La sede di coordinamento tecnico opera mediante personale distaccato dagli enti partecipanti (nei tempi, nei modi e

nelle forme più adeguate possibili), ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo associativo ovvero, in subordine, con la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti.

- e) Momento in cui soddisfare il requisito: le Convenzioni ed i correlati atti deliberativi di approvazione dei Consigli comunali dovranno essere assunti al momento dell'approvazione della strategia d'area.
- f) Ambito di applicazione del requisito associativo: la gestione associata delle funzioni e dei servizi deve riguardare: 1) il 100% dei Comuni per quanto riguarda l'individuazione dell'Ente Capofila, la costituzione di un tavolo di coordinamento politico, la costituzione di una sede di coordinamento per il presidio tecnico ed amministrativo della strategia ed il presidio e sviluppo del sistema intercomunale permanente; 2) almeno il 70 % dei Comuni appartenente all'area interna per quanto riguarda l'associazione delle funzioni e dei servizi propri comunali.
- g) Il caso delle Unioni di Comuni: qualora il 70% dei Comuni appartenenti all'area siano già associati in Unioni di Comuni, Unioni di Comuni montani o altre soluzioni associative indicate dalla legislazione regionale, il requisito associativo risulta assolto se: 1) vi sia evidenza della effettiva gestione in



forma associata in capo all'Ente delegato; 2) le funzioni gestite – o che si intendono gestire – per il tramite dell'Ente delegato siano coerenti con le esigenze di programmazione e di attuazione della Strategia.

- h) Monitoraggio del requisito associativo: a seguito della sottoscrizione dell'accordo associativo, ciascuna Area è tenuta a dimostrare l'effettività della gestione associata comunicando celermente alla Regione, in qualità di Autorità responsabile per le aree interne, i nominativi dei Responsabili degli Uffici preposti alla gestione associata e trasmettendo alla stessa Autorità, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, il piano operativo di breve e medio periodo (uno – tre anni), nonché idonea certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Segretario di ciascun Comune associato diverso dal Capofila (se in convenzione), circa l'inesistenza nel bilancio di previsione di poste in uscita – fatti salvi i trasferimenti all'Ente capofila – inerenti le funzioni e i servizi associati.
- i) Aree della programmazione 2014-2020: per quanto riguarda le aree già titolari di strategie nella fase 2014-2020 della SNAI: 1) in caso di ripermimetrazione dell'Area, i Comuni subentranti sono tenuti ad aderire agli accordi associativi già assunti dagli altri comuni; 2) nel caso in cui non abbiano già provveduto, le aree dovranno costituire un tavolo di

coordinamento politico e una sede di coordinamento per il presidio tecnico ed amministrativo della strategia.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all’art. 15 “Accordi tra pubbliche amministrazioni”, dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti locali” (TUEL), all’art. 30 “Convenzioni”, dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La norma precisa altresì che tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da

parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

#### **DATO ATTO CHE**

è intenzione di tutti i Comuni firmatari della presente Convenzione impegnarsi per l'istituzione e il successivo rafforzamento della governance dell'Area, la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di un sistema di gestione associata delle funzioni fondamentali, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e strumenti impiegati in modo sinergico;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI,  
COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO  
QUANTO SEGUE**

#### **TITOLO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. Le parti dichiarano di averle lette e condivise.

##### **ART. 2 – OGGETTO**

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni dell'Area Interna Media Valle del Tevere in ordine ai seguenti fondamentali ambiti:

- a) la definizione della Strategia dell'Area relativa al ciclo di programmazione 2021-2027, da effettuarsi in co-progettazione con la Regione Umbria e con le istituzioni nazionali competenti;
- b) l'attuazione degli interventi contenuti nell'Accordo di Programma Quadro relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, fino al loro completamento;
- c) la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi secondo le prescrizioni delle Linee Guida 2021-2027 citate in premessa.

### **ART. 3 – FINALITÀ**

- 1. In linea con la finalità di fondo della Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese (SNAI), costituisce obiettivo primario perseguito dai Comuni firmatari della presente Convenzione quello di arrestare il declino demografico che interessa i loro territori.
- 2. All'inversione del trend demografico negativo di cui al comma precedente, si associano ulteriori finalità di fondo e macro-obiettivi che sono portati avanti dall'Area Interna attraverso le direttrici di seguito indicate:
  - a) rafforzamento, consolidamento ed espansione dei servizi essenziali alla cittadinanza, con prioritario riguardo ai settori della sanità, dell'istruzione e della mobilità, al fine di approntare una rete di protezione, sostegno e supporto soprattutto nei confronti delle fasce più deboli e fragili delle rispettive popolazioni;

- b) ideazione e successiva implementazione di una trama integrata di progetti di sviluppo locale, i quali perseguano, tra l'altro, la protezione, valorizzazione e promozione del patrimonio turistico, culturale ed ambientale e lo sviluppo dei servizi ad esso connessi, nonché la qualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico identitario per lo sviluppo complessivo del sistema territoriale, anche al fine di collegare frazioni, borghi e centri abitati attraverso percorsi ed itinerari tematici, sentieri e cammini che rafforzino l'identità dell'Area Interna come unico territorio;
- c) messa a punto, successivo consolidamento e costante mantenimento di un sistema intercomunale permanente che sia amministrato attraverso una solida governance locale, ben integrata con i livelli regionali e nazionali di riferimento, e si fondi sulla gestione in forma associata di funzioni fondamentali e servizi, secondo la disciplina nazionale e le prescrizioni delle Linee guida 2021-2027.

## **TITOLO II**

### **GOVERNANCE DELL'AREA INTERNA**

#### **ART. 4 – ORGANI DELLA GOVERNANCE**

1. Sono organi della governance dell'Area Interna Media Valle del Tevere il Comune Capofila dell'Area, l'Assemblea dei Sindaci, il Referente tecnico e l'Ufficio comune, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti.

#### **ART. 5 – COMUNE CAPOFILA DELL'AREA**

1. I Comuni firmatari della presente Convenzione individuano nel Comune di Todi, il quale accetta, il Capofila dell'Area Interna Media Valle del Tevere, conferendogli il mandato a rappresentarli, agendo in nome e nell'interesse proprio e dei Comuni stessi per realizzare le finalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione.
2. In adempimento del mandato di cui al comma 1, il Capofila:
  - a) presiede e convoca l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Area Interna;
  - b) attua le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci, di cui costituisce organo esecutivo;
  - c) assicura il raccordo tecnico con i Comuni dell'Area ed il coordinamento operativo nella fase di coprogettazione della Strategia dell'Area e durante l'esecuzione del programma di interventi definiti nell'Accordo di Programma Quadro, svolgendo ogni altra attività prevista nello stesso Accordo;

- d) adotta tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla Strategia d'Area e dalla presente Convenzione;
- e) compie ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale compresi gli adempimenti di cui al D.Lgs 36/2023 in merito all'affidamento di lavori, servizi e forniture, o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati, in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione;
- f) verifica la rispondenza dell'attività gestionale alle finalità di cui alla presente Convenzione;
- g) rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori;
- h) garantisce il corretto utilizzo delle risorse europee nel rispetto di quanto previsto dai relativi Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) regionali e dalle eventuali linee guida/indirizzi/direttive;
- i) garantisce il corretto utilizzo delle risorse nazionali da parte di tutti i Comuni dell'area e degli altri soggetti attuatori, nel rispetto del Si.Ge.Co. adottato per tali risorse;
- j) assicura la velocità della spesa e il rispetto dei target finanziari e fisici fissati nell'Accordo di Programma Quadro e l'utilizzo, laddove sia possibile,

degli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;

- k) garantisce lo svolgimento dei controlli di competenza, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento e dai Si.Ge.Co.;
- l) assicura la custodia, ad opera dei soggetti attuatori, della documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute e ai controlli svolti, al fine di favorire lo svolgimento di eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
- m) assicura la messa a disposizione delle informazioni e dei dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi;
- n) comunica tempestivamente e con la massima trasparenza ostacoli di natura tecnica, amministrativa, finanziaria o procedurale che dovessero rallentare o compromettere la realizzazione degli interventi contenuti nella Strategia dell'Area ed opera alla rimozione di eventuali fattori ostativi all'attuazione degli stessi;
- o) assicura, ove necessario, la messa a regime degli interventi di competenza qualora la valutazione di efficacia sia positiva;
- p) fornisce, qualora previsto dalle norme di riferimento e/o dai Si.Ge.Co., specifiche attestazioni, eventualmente rese dai soggetti attuatori, riguardanti in particolare:



- la conformità delle spese alla normativa di riferimento, la loro correttezza, ammissibilità e coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle fonti di finanziamento nazionali;
  - il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;
  - la sussistenza della documentazione giustificativa a corredo degli atti che hanno determinato le spese;
- q) fornisce, entro il 31 marzo di ogni anno e comunque in tempo utile per la predisposizione della relazione annuale che la Regione Umbria deve trasmettere al Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), una relazione periodica di avanzamento contenente i dati, la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione della Strategia d'area, oltre alla descrizione dell'avanzamento del processo di associazionismo;
- r) fornisce tutti i dati richiesti dal Sistema unico di monitoraggio, anche al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data" e la piena rappresentazione dell'avanzamento realizzato nel portale istituzionale open-coesione;
- t) garantisce la diffusione tra la popolazione di opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità ed ai risultati ottenuti dalla Strategia.

- u) si avvale, per l'espletamento di tutti i compiti di cui alle lettere precedenti, della collaborazione del Referente tecnico e dell'Ufficio comune dell'Area Interna.
3. Con specifico riferimento alla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, il Comune Capofila espleta altresì i seguenti compiti, avvalendosi della collaborazione del Referente tecnico e dell'Ufficio comune dell'Area Interna:
- a) verifica e monitora il mantenimento costante del requisito associativo tra i Comuni dell'Area;
  - b) cura la gestione complessiva delle funzioni fondamentali e dei servizi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i Comuni aderenti;
  - c) garantisce il perseguimento di livelli omogenei e di standard di qualità sia nell'organizzazione, sia nell'erogazione dei servizi stessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge;
  - d) opera per il raggiungimento degli obiettivi della gestione associata, quali sono stabiliti nella presente Convenzione;
  - e) persegue l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi collegati alle funzioni generali di cui alla presente Convenzione;

- f) definisce programmi di attività e cura iniziative da porre in essere a tutela degli interessi degli utenti;
- g) favorisce lo scambio di informazioni tra i singoli Comuni associati al fine di tenere comportamenti omogenei e attuare soluzioni analoghe per casi e problemi ricorrenti.
- h) Collabora con i singoli Comuni dell'Area Interna, i quali gestiscono autonomamente ed esclusivamente gli interventi dei lavori pubblici che insistono sui propri territori, trasferendo le risorse, monitorando e rendicontando le spese sostenute.

## **ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SINDACI**

### **COMPOSIZIONE E FUNZIONI**

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dell'Area Interna, i quali possono delegare un proprio Assessore alla partecipazione alle sedute.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila dell'Area, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Referente tecnico dell'Area stessa.
3. L'Assemblea sovrintende alla coprogettazione e successiva attuazione della Strategia dell'Area Interna, con riguardo alla definizione delle azioni

relative all'offerta di servizi essenziali alla cittadinanza e ai progetti di sviluppo locale.

4. Compete all'Assemblea dei Sindaci:

- a) l'attività di indirizzo delle scelte strategiche relative al territorio dell'Area Interna, che rappresenta il punto di riferimento per tutte le deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) l'indirizzo, il presidio e lo sviluppo del sistema intercomunale permanente dell'Area Interna e, in particolar modo, delle funzioni fondamentali e dei servizi da gestire in forma associata per assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità;
- c) l'adozione e l'approvazione della proposta di Strategia dell'Area Interna, comprensiva della parte strategica e delle schede intervento da inviare alle competenti strutture regionali e ministeriali;
- d) l'adozione e l'approvazione della proposta di schede intervento da inserire nell'impianto dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area Interna da sottoscrivere con le competenti strutture regionali e ministeriali;
- e) la deliberazione del funzionigramma, dell'organigramma e del piano organizzativo dell'Ufficio comune dell'Area Interna;
- f) l'adozione e l'approvazione delle proposte di aggiornamento, integrazione e riprogrammazione dell'intera Strategia dell'Area Interna, ferma restando

la competenza del singolo soggetto attuatore in ordine alle proposte di modifica del singolo intervento che rientri nella sua responsabilità gestionale;

5. Con specifico riferimento alla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi tra i Comuni dell'Area, competono all'Assemblea dei Sindaci:
  - a) l'individuazione delle funzioni fondamentali e dei servizi da sottoporre alla gestione associata tra i Comuni dell'Area Interna, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo quanto disposto dalle Linee Guida 2021-2027 sul requisito associativo nell'ambito della SNAI;
  - b) l'esame e il controllo dell'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
6. Per la trattazione di questioni specifiche e/o per lo svolgimento di determinate attività, l'Assemblea dei Sindaci può individuare e designare un Comune Delegato. Il Comune Delegato assume la responsabilità e compie ogni iniziativa utile all'adempimento della delega ricevuta. Per lo svolgimento dei compiti attinenti alla delega, il Comune Delegato può servirsi di tutti gli organi tecnici previsti nella presente Convenzione.

## **ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SINDACI**

### **FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce presso la sede del Comune Capofila o presso la sede all'uopo individuata e si avvale di un Segretario preposto alle operazioni di verbalizzazione. Le sedute dell'Assemblea possono anche svolgersi in collegamento da remoto, se un'indicazione in tal senso viene contenuta nell'atto di convocazione dell'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata, almeno con cadenza trimestrale e fatte salve necessità straordinarie. La medesima Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila dell'Area, che stila l'ordine del giorno della seduta.
3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della seduta, è corredato dall'ordine del giorno e dall'eventuale documentazione rilevante e viene trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica certificata, a ciascun Comune facente parte dell'Assemblea.
4. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Sindaci componenti, i quali, a tale scopo, devono corredare la richiesta con un'indicazione delle proposte di temi da trattare.

In tale caso, il Presidente deve effettuare la convocazione dell'Assemblea entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei Sindaci.

6. Delle riunioni deve essere redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.
7. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei Sindaci che ne fanno parte. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Ad ogni componente dell'Assemblea è attribuito un voto. Le decisioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti non vengono conteggiati tra i votanti.
9. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'adozione delle conseguenti deliberazioni avvengono seguendo l'ordine indicato nell'atto di convocazione della seduta. Su proposta del Presidente o di ciascuno dei componenti dell'Assemblea, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché ciò avvenga con l'accordo di tutti i presenti; laddove l'ulteriore punto all'ordine del giorno comporti una votazione, dovrà essere presente la totalità dei componenti della Conferenza dei Sindaci.

10. Il verbale delle riunioni è l'atto che documenta la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci; la sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale contiene il resoconto fedele dello svolgimento della seduta, le deliberazioni adottate, con l'indicazione del numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti rispetto ad ogni proposta.
11. I verbali delle sedute sono trasmessi ai componenti dell'Assemblea ad opera del Segretario, che ne cura altresì la raccolta e la conservazione presso l'Ufficio comune delle Aree Interne.

#### **ART. 8 – REFERENTE TECNICO**

1. Il Referente tecnico dell'Area Interna è un dipendente del Comune Capofila, dotato di qualifica dirigenziale o, nel caso in cui il Comune in questione ne sia sprovvisto, il ruolo di Referente tecnico può essere ricoperto da un dipendente cui sia attribuita la responsabilità di uffici o servizi, a norma dell'art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.
2. È fatta salva la possibilità, per il Comune Capofila, di conferire l'incarico di Referente tecnico secondo le modalità previste nell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, garantendo in ogni caso la copertura dell'incarico suddetto fino alla completa realizzazione di tutti i progetti previsti nella Strategia dell'Area Interna.



3. Il Referente tecnico dà attuazione ai programmi definiti dall'Assemblea dei Sindaci e dal Sindaco del Comune Capofila e, a tale scopo, dirige, sovrintende e organizza tutte le attività dell'Ufficio comune dell'Area Interna durante le fasi di coprogettazione e di successiva attuazione della Strategia dell'Area, curando, in particolare, la gestione delle funzioni in forma associata tra i Comuni dell'Area Interna.
4. In adempimento della funzione generale di cui al comma precedente, il Referente tecnico svolge i compiti di seguito indicati:
  - a) partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci in qualità di Segretario verbalizzante;
  - b) coordina l'intero processo di redazione della parte strategica e delle singole schede intervento della Strategia dell'Area, operando in coprogettazione con le competenti strutture regionali e ministeriali;
  - c) presiede e sovrintende all'intera fase attuativa della Strategia, durante la quale svolge tutte le funzioni di gestione, monitoraggio, sorveglianza, controllo ascritte al Comune Capofila;
  - d) svolge una costante attività di monitoraggio, supervisione e, ove necessario, affiancamento, nei confronti di tutti i Responsabili di Intervento (RI) dei soggetti attuatori dell'Area Interna;

- e) segnala le criticità emerse e propone le possibili soluzioni alle competenti strutture regionali che svolgono la funzione di coordinamento e raccordo delle Aree Interne, con le quali è in collegamento costante;
- f) può svolgere, oltre alla funzione di Referente tecnico dell'Area Interna, anche quella di Responsabile di singoli Interventi (RI) del Comune Capofila, in ordine ai quali, con le prerogative di RUP, adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla loro sollecita attuazione;
- g) coordina e organizza la fase di partecipazione del partenariato locale al processo di costruzione e attuazione della Strategia dell'Area;
- h) cura la gestione delle funzioni fondamentali e dei servizi tra i Comuni dell'Area Interna, attuando i programmi fissati dall'Assemblea dei Sindaci, secondo la normativa di riferimento e in base alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027;
- i) a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, comunica celermente alle competenti strutture regionali i nominativi dei Responsabili degli Uffici preposti alla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi nell'ambito dell'Area Interna, specificando se la gestione delle suddette funzioni e servizi sia stata affidata a Comuni diversi dal Capofila;
- j) redige e, nel termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, trasmette alle competenti strutture regionali il Piano

operativo di breve e medio periodo (uno – tre anni) relativo alla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5 delle Linee Guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027;

- k) nell'ambito del Piano operativo di cui alla lettera precedente, cura la redazione di un documento finanziario annuale, sia preventivo che consuntivo, che riepiloghi i prospetti economici finanziari delle funzioni fondamentali e dei servizi gestiti in forma associata;
  - l) è garante del mantenimento del requisito associativo tra i Comuni dell'Area Interna, presidiando, in particolare, la proroga e il rinnovo della presente Convenzione, cosicché gli obblighi in essa previsti siano adempiuti senza soluzione di continuità.
5. Qualora l'Assemblea dei Sindaci, mediante propria deliberazione, stabilisca che le funzioni fondamentali e i servizi da associare vengano gestiti da un Comune diverso dal Capofila dell'Area, i compiti di cui alle lettere h), j), k), l) del comma precedente sono svolti, non dal Referente tecnico dell'Area, ma dal Responsabile dell'Ufficio comunale a ciò preposto.

## **ART. 9 – UFFICIO COMUNE**

1. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione stabiliscono di costituire l'Ufficio comune dell'Area Interna, il quale opera sotto la direzione del Referente tecnico dell'Area ed è preposto allo svolgimento di tutti i compiti funzionali alla coprogettazione e successiva attuazione della Strategia dell'Area.
2. L'Ufficio comune è il servizio deputato alla materiale esecuzione di tutte le mansioni afferenti alle competenze del Comune capofila e del Referente tecnico, quali sono elencate, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 8 della presente Convenzione.
3. L'Ufficio comune è incardinato nella struttura organizzativa del Comune di Todi. Ai sensi dell'art. 30, D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità alle Linee Guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027, i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione stabiliscono di delegare lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al Comune di Todi, il quale, per l'effetto, opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. L'organico minimo dell'Ufficio comune dell'Area Interna è costituito da due funzionari preposti al coordinamento e raccordo tecnico durante le fasi della coprogettazione e dell'attuazione della Strategia dell'Area e da almeno un funzionario dotato di adeguate competenze tecniche per

ciascuna delle funzioni fondamentali e dei servizi che l'Area Interna decida di gestire in forma associata. L'Assemblea dei Sindaci, con propria deliberazione, stabilisce il profilo professionale e l'inquadramento di ciascun funzionario, potendo disporre un aumento, ma non una riduzione della dotazione organica fissata dal presente comma.

5. Ad esplicitazione delle funzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Ufficio comune delle Aree Interne svolge i seguenti compiti:
  - a) redazione della parte strategica e delle singole schede intervento che costituiscono la Strategia dell'Area Interna in collaborazione con i soggetti attuatori dell'Area e in coprogettazione con le competenti strutture regionali e ministeriali;
  - b) ingegnerizzazione delle schede intervento in collaborazione con i soggetti attuatori e in coprogettazione con le competenti strutture regionali e ministeriali;
  - c) attività propedeutiche alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro con l'amministrazione regionale e le amministrazioni nazionali competenti;
6. In fase di attuazione e con riferimento agli interventi di competenza del Comune Capofila, l'Ufficio comune svolge le attività di gestione,

rendicontazione, controllo, monitoraggio e comunicazione di seguito indicate:

- a) inserimento degli interventi finanziati dalle risorse nazionali nel sistema di monitoraggio e successivo costante caricamento dei dati relativi all'avanzamento finanziario e procedurale;
- b) svolgimento dei controlli secondo le modalità previste nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) regionale e garantendo il rispetto del principio di separazione tra funzioni di gestione e funzioni di controllo;
- c) redazione delle Relazioni annuali sull'attuazione e compilazione delle Relazioni di chiusura dei singoli interventi, propedeutiche all'erogazione del saldo;
- d) redazione della relazione periodica di avanzamento dell'intera Strategia dell'Area Interna secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5 della presente Convenzione.
- e) attuazione, rendicontazione, monitoraggio, comunicazione in ordine agli interventi finanziati dalle risorse europee, secondo le modalità specificate nei rispettivi Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e nei provvedimenti dei Servizi regionali responsabili di Azione (RdA) o di intervento.

8. In fase di attuazione, con riferimento agli interventi di competenza di tutti i soggetti attuatori dell'Area Interna, l'Ufficio comune fornisce supporto e assistenza nelle attività di gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e comunicazione di seguito indicate:
- a) assistenza ai soggetti attuatori nell'inserimento degli interventi finanziati dalle risorse nazionali nel sistema di monitoraggio e nel successivo costante caricamento dei dati relativi all'avanzamento finanziario e procedurale;
  - b) sostegno ai soggetti attuatori nella rendicontazione della Spesa e nella redazione delle richieste di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo in ordine agli interventi finanziati dalle risorse nazionali e comunitarie;
  - c) supporto ai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalle risorse nazionali nella redazione delle Relazioni annuali sull'attuazione di competenza dei singoli Responsabili d'Intervento e nella compilazione della Relazione di chiusura dell'intervento, propedeutica all'erogazione del saldo;
  - d) supporto e assistenza nelle attività di attuazione, rendicontazione, monitoraggio, comunicazione in ordine agli interventi finanziati dalle risorse europee, secondo le modalità specificate nei rispettivi Sistemi di Gestione

e Controllo (Si.Ge.Co.) e nei provvedimenti dei Servizi regionali responsabili di Azione (RdA) o di intervento.

9. Con specifico riferimento alla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi da realizzare tra i Comuni dell'Area Interna, competono all'Ufficio comune le seguenti attività:
- a) gestione delle funzioni fondamentali e dei servizi secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, attuando gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci e le direttive impartite dal Sindaco del Comune Capofila e dal Referente tecnico;
  - b) coordinamento e raccordo degli uffici competenti dei Comuni dell'Area interna;
  - c) redazione, in base alle indicazioni del Referente tecnico, del documento finanziario, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economici finanziari delle funzioni gestite in forma associata;
  - d) controllo costante del mantenimento, da parte dei Comuni dell'Area Interna, del requisito associativo, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027, mediante il presidio del termine di scadenza della presente Convenzione e delle opzioni di proroga o rinnovo della stessa.



## **ART. 10 – IMPEGNI DEI COMUNI**

1. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a:
  - a) dotare l'Ufficio comune delle risorse umane e finanziarie necessarie ai fini dell'espletamento efficiente delle funzioni ad esso conferite;
  - b) dotare l'Ufficio comune delle strutture necessarie al suo buon funzionamento, ivi comprese attrezzature informatiche e telematiche idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti;
  - c) uniformarsi alle direttive ed assicurare la massima collaborazione al Referente tecnico e all'Ufficio comune per consentire loro il corretto e tempestivo espletamento delle rispettive funzioni.
2. In base al paragrafo 5 delle Linee guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027, i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione sono altresì tenuti a:
  - a) partecipare attivamente ad un check up delle soluzioni associative e degli accordi intercomunali eventualmente già in essere;
  - b) concordare con l'AT SNAI il processo di definizione del sistema di governance per l'attuazione della Strategia e la soluzione associativa da adottare/sviluppare;
  - c) organizzare e realizzare, con il supporto tecnico dell'AT SNAI, laboratori sul tema del rafforzamento delle competenze dei dipendenti coinvolti nella

gestione delle funzioni associate e delle fasi progettuali ed attuative delle strategie d'area;

- d) favorire le attività di monitoraggio e analisi dell'operatività del requisito associativo e del sistema di governance per l'attuazione della strategia.

#### **ART. 11 – DOTAZIONE DI PERSONALE E DI MEZZI**

1. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a dotare l'Ufficio comune dell'organico e delle attrezzature necessarie, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci la quale stabilisce l'organigramma, il funzionigramma e il piano di attività del predetto Ufficio.
2. Il personale assegnato funzionalmente all'Ufficio comune viene organizzato secondo le modalità stabilite dal Referente tecnico.
3. Le unità di personale, il quantitativo di mezzi e il loro tempo di impiego possono essere modificati qualora le esigenze e i carichi di lavoro dell'Ufficio comune lo rendano necessario, rispettando, in ogni caso, la dotazione organica minima prevista nella presente Convenzione. Le modifiche della dotazione organica sono disposte con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, su richiesta del Referente tecnico e sono ratificate con deliberazione di Giunta da parte del Comune cui il dipendente fa capo.

4. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati.

### TITOLO III

#### GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI FONDAMENTALI E SERVIZI

##### ART. 12 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I Comuni firmatari della presente Convenzione attestano e garantiscono il rispetto da parte loro del requisito associativo consistente nella gestione in forma associata di almeno due funzioni fondamentali e/o servizi da parte del 70% dei Comuni appartenenti all'Area Interna, secondo quanto stabilito dalle Linee guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027.

##### ART. 13 – OGGETTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

1. I Comuni firmatari della presente Convenzione convengono di gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28 del D.L. n. 78/2010, conv. in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1 del D.L. n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012, le seguenti funzioni fondamentali e servizi:
  - a) ***attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;***
  - b) ***servizi in materia di statistica;***

2. I Comuni firmatari della presente Convenzione si impegnano a comunicare quanto prima alle competenti strutture regionali la Centrale Unica di Committenza o le Centrali Uniche di Committenza (CUC) di cui l'Area Interna intende avvalersi per l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica concernenti la Strategia dell'Area Interna stessa, certificandone l'adequatezza, secondo quanto disposto nelle Linee Guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027.

#### **ART. 14 – FINALITÀ E PRINCIPI DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

1. I Comuni firmatari della presente Convenzione, attraverso la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi di cui all'articolo precedente, intendono perseguire le seguenti finalità:
- a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli Enti associati;
  - b) il potenziamento e il maggiore interscambio di informazioni tra gli Enti aderenti e tra questi ed i soggetti esterni;
  - c) il raggiungimento di economie di scala;
  - d) l'utilizzo di software ed infrastrutture tecnologiche uniformi;
  - e) lo sviluppo di strategie cooperative tra gli Enti, facilitando l'accesso ai canali di finanziamento europei, nazionali e regionali;

- f) la costituzione di un modello di governance a livello locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentano alle amministrazioni associate di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini;
  - g) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture degli Enti aderenti, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati.
2. Le attività svolte nell’ambito della gestione associata devono essere guidate dai seguenti principi:
- a) massima attenzione alle esigenze dei destinatari dei servizi;
  - b) rispetto dei termini di evasione delle pratiche, con l’impegno di promuovere azioni per la riduzione degli stessi;
  - c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative legate alla normativa di riferimento;
  - d) divieto di aggravamento del procedimento e ricerca costante della semplificazione amministrativa mediante eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e) impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali;
  - f) ricerca costante dell’uniformità dei comportamenti e delle metodologie d’intervento;
  - g) chiara definizione dei criteri d’accesso alle prestazioni erogate;

- h) attivazione di strumenti evoluti di programmazione e controllo, orientati al miglioramento della performance e basati sulla rilevazione dei risultati ottenuti.

#### **ART. 15 – GOVERNANCE DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

1. La governance della gestione associata è composta dagli stessi organi che costituiscono la governance dell'Area Interna, come di seguito indicato:
  - a) Comune Capofila dell'Area Interna;
  - b) Assemblea dei Sindaci dell'Area;
  - c) Referente tecnico;
  - d) Ufficio comune dell'Area.
2. La composizione e le funzioni dei suddetti organi, anche con riferimento alla gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, sono disciplinate nel Titolo II della presente Convenzione.

#### **TITOLO IV**

##### **SINGOLE FUNZIONI FONDAMENTALI E SINGOLI SERVIZI ASSOCIATI**

#### **ART. 16 – ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI**

1. Ferme restando le prerogative del Sindaco in materia, l'Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

primi soccorsi”, oggetto di gestione associata mediante la presente Convenzione, si articola nelle seguenti, principali, attività:

- a) la redazione del piano intercomunale di protezione civile contenente indicazioni in ordine alle attività di integrazione, ampliamento e verifica, attuazione di interventi ed adempimenti e la pianificazione di emergenza;
- b) la realizzazione di una piattaforma informatica condivisa contenente il piano intercomunale di protezione civile, coordinato con uno strumento contenente le linee guida comuni e standardizzazione dei procedimenti e dei processi per la gestione dell'emergenza;
- c) la gestione coordinata delle risorse umane e dei mezzi dei Comuni dell'Area, per poter operare in maniera sinergica nella gestione dell'emergenza;
- d) l'approvvigionamento in forma associata di materiali e mezzi, per i Comuni dell'Area, in fase di emergenza, ivi compresa l'individuazione e l'affidamento a operatori economici esterni di servizi/lavori per il superamento dell'emergenza stessa;
- e) la promozione e la realizzazione, in forma coordinata e unificata, di iniziative volte a stimolare nei Comuni e nelle associazioni di volontariato, presenti sul territorio, la cultura della protezione civile;

- f) la promozione di attività formativa professionale per tecnici pubblici e del volontariato ed attività formativa;
  - g) l'instaurazione di relazioni esterne con Comuni, Regione, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, associazioni di volontariato, altri enti o soggetti competenti;
  - h) il supporto operativo alle attività di emergenza in tutto il territorio dei Comuni associati.
2. I contenuti specifici delle attività previste sono dettagliati nel Piano operativo di breve e medio periodo (uno – tre anni), che il Referente tecnico invia alle competenti strutture regionali entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

#### **ART. 17 – ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA, ELABORAZIONE E SINTESI DELLE INFORMAZIONI PROPRIE DELLA FUNZIONE DI STATISTICA**

1. Ferme restando le prerogative del Sindaco in materia, l'“Attività, in ambito comunale, di organizzazione e gestione della raccolta, elaborazione e sintesi delle informazioni proprie della Funzione di Statistica”, oggetto di gestione associata mediante la presente Convenzione, si articola nelle seguenti, principali, attività:



- a) il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- b) la promozione, il coordinamento, la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e la trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c) la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d) la promozione, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, delle attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate;
- e) la promozione, realizzazione e lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;
- f) la promozione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e

finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche;

g) la promozione dell'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;

h) la predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal Piano operativo, di cui al comma 2 di notiziari periodici di dati statistici;

i) il coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat;

l) la promozione e l'organizzazione delle attività al fine di predisporre un unico elenco di rilevatori statistici;

m) l'elaborazione dei pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;

2. I contenuti specifici delle attività previste sono dettagliati nel Piano operativo di breve e medio periodo (uno – tre anni), che il Referente tecnico invia alle competenti strutture regionali entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 18 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Tutte le spese legate al funzionamento dell'Ufficio comune e allo svolgimento di tutte le attività poste in essere nell'interesse dell'Area Interna sono finanziati in primo luogo da Fondi destinati al funzionamento (FESR e Fondi Nazionali) e qualora ciò non fosse più possibile, saranno oggetto di riparto tra i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, secondo le modalità di seguito indicate.
2. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano, nell'ipotesi di cui al comma 1, a contribuire alla gestione associata, assumendo, annualmente, presso di sé costi ripartiti sulla base della consistenza demografica, che, in via indicativa si indicano come di seguito:  
Comune di Acquasparta: 8.250,00 €  
Comune di Avigliano Umbro : 4.500,00 €  
Comune di Collazzone: 6.000,00 €  
Comune di Fratta Todina: 3.600,00 €;  
Comune di Montecastello di Vibio: 2.700,00 €  
Comune di Montecastrilli: 9.000,00 €  
Comune di Sangemini: 8.850,00 €

Comune di Todi: 32.100,00 €

3. La somma onnicomprensiva annuale di cui al comma precedente è costituita dal costo effettivo dell'Ufficio comune e dal costo di tutte le attività poste in essere nell'interesse dell'Area Interna quali risultano dal documento finanziario consuntivo annuale presentato dal Referente tecnico dell'Area all'Assemblea dei Sindaci. La predetta somma onnicomprensiva annuale viene ripartita tra tutti i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, sulla base di coefficienti percentuali calcolati sul numero complessivo dei suoi abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'Assemblea dei Sindaci può, con una propria deliberazione, stabilire che le spese di cui al presente articolo siano ripartite mediante modalità diverse da quelle di cui al comma precedente, facendo comunque salvo il principio di proporzionalità.

5. Ogni Comune è tenuto a versare la propria quota al Capofila entro il 30 giugno di ogni anno, salvo conguaglio. In caso di ritardo nel versamento, l'Ente inadempiente è obbligato a fornire adeguata giustificazione. L'Assemblea dei Sindaci, qualora ritenga insufficiente la giustificazione, può disporre l'esclusione del Comune moroso dalla presente Convenzione, sentito il Comune Capofila.

6. Ciascun Comune dell'Area Interna, diverso dal Capofila, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, è tenuto a trasmettere alle competenti strutture regionali idonea certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Segretario comunale, circa l'inesistenza, nel rispettivo Bilancio di previsione, di poste in uscita – fatti salvi i trasferimenti all'Ente Capofila – inerenti le funzioni e i servizi associati, secondo quanto previsto nelle Linee guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027; ad eccezione delle spese relative alle fasi non emergenziali della funzione associata di Protezione Civile come precisato all'articolo 16 della presente convenzione.

#### **ART. 19 – DURATA DELLA CONVENZIONE, PROROGHE, RINNOVI E MODIFICHE**

1. La presente Convenzione ha una durata pari a nove anni dalla data della sua sottoscrizione. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si obbligano a prorogarne la durata o, in subordine, a disporre il rinnovo alla scadenza fino alla completa realizzazione di tutti i progetti previsti nella Strategia dell'Area Interna, secondo quanto previsto nelle Linee Guida sul requisito associativo SNAI 2021-2027.
2. Le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono disposti dai Comuni dell'Area Interna mediante apposite deliberazioni dei rispettivi

Consigli, secondo modalità analoghe a quelle previste per l'approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione.

3. Le modifiche alla presente Convenzione che derivino da revisioni del quadro regolamentare contenuto nelle premesse non richiedono la sottoscrizione di una nuova Convenzione, ma vengono recepite automaticamente con semplice presa d'atto ad opera dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione.
4. Nel caso previsto dal comma precedente del presente articolo, ove lo ritengano opportuno per ragioni di chiarezza dei rispettivi rapporti, le parti della presente Convenzione prendono atto dei cambiamenti intervenuti con scambio di apposite comunicazioni. L'Ufficio comune dell'Area Interna, sentite le strutture regionali competenti, può curare la redazione di un testo coordinato della presente Convenzione che viene trasmesso ai Comuni firmatari della presente Convenzione ed ha efficacia, nei rapporti tra le parti, dal momento in cui ciascun Comune riceve il suddetto testo coordinato.
5. Le modifiche di carattere sostanziale della presente Convenzione possono essere apportate dai Comuni dell'Area Interna mediante apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli che approvano un nuovo testo di

accordo, previa deliberazione in tal senso dell'Assemblea dei Sindaci e sentite le competenti strutture regionali.

## **ART. 20 – RECESSO E SCIoglimento DEL VINCOLO CONVENZIONALE**

1. I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione possono recedere, anche prima della scadenza, indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione, con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine dell'anno in corso e, comunque, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio comunale e notificato al Comune Capofila, che provvede a darne comunicazione ai Comuni associati, con obbligo, per questi ultimi, di presa d'atto da parte dei rispettivi organi consiliari.
3. In ogni caso, il recesso non può essere deliberato se arreca pregiudizio ai restanti Comuni convenzionati o comporta il venir meno del requisito associativo in capo ai Comuni dell'Area Interna. Nel caso di spese pluriennali, l'Ente recedente continua a farvi fronte, anche dopo il recesso, fino all'estinzione di ogni pendenza.
4. Allo scioglimento della presente Convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni ad essa derivanti, si può pervenire per

intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari, tra tutti gli Enti convenzionati. L'accordo dovrà disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi in essere. Lo scioglimento del presente vincolo convenzionale non può comunque essere deliberato prima della realizzazione di tutti i progetti previsti nella Strategia dell'Area Interna.

#### **ART. 21 – CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE**

1. L'Assemblea dei Sindaci è competente a dirimere in via bonaria tutte le questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente Convenzione.
2. A norma dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione quale accordo tra pubbliche amministrazioni.
3. Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso compete al Comune Capofila.
4. Le spese di lite e le spese legate all'eventuale soccombenza sono ripartite tra i Comuni dell'Area Interna secondo le modalità previste nella presente Convenzione.



## **ART. 22 – NORME DI RINVIO, NORME TRANSITORIE E DI CHIUSURA**

1. L'Assemblea dei Sindaci può approvare un disciplinare tecnico volto a regolamentare aspetti operativi e di dettaglio nell'applicazione della presente Convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle norme europee, nazionali, regionali vigenti.
3. La presente Convenzione, dalla data della sua sottoscrizione, sostituisce integralmente qualsivoglia precedente vincolo convenzionale di qualsiasi natura tra i Comuni dell'Area Interna avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle disciplinate nel presente accordo.
4. I rapporti obbligatori pregressi tra i Comuni dell'Area Interna rimangono validi e produttivi di effetti solo per il tempo strettamente necessario al pagamento delle pendenze ancora in atto alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

## **ART. 23 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

2. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, a tasso fisso a norma del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sono da ripartirsi in parti uguali tra i Comuni aderenti alla Convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Todi

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Acquasparta

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Avigliano Umbro

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Collazzone

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Fratta Todina

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Monte Castello di Vibio



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Umbria



Strategia  
Aree Interne

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Montecastrilli

---

*Firmato digitalmente*

Per il Comune di Sangemini

---

*Firmato digitalmente*